



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2073/10 depositato il 09/11/2010
- avverso la sentenza n° 227/03/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE GENOVA

proposto dal ricorrente:

Z. E. [redacted]

difeso da:

C. G. [redacted]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R. [redacted] IRPEF 2004

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:30

SENTENZA

N°

87

PRONUNCIATA IL:

23/1/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 LUG. 2012

Il Segretario

[Signature]

[Handwritten mark]



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio accerta ai sensi del 41 bis DPR 600/73 l'omessa dichiarazione nel mod. UNICO di redditi ai fini IRPEF e addizionali reg./com. da parte del ricorrente, che si pretende titolare (oltre a redditi da immobili) di redditi di lavoro dipendente per € 73.991,00, per l'attività svolta nel 2004 per la società C [REDACTED] SCARL di Genova che ne ha dato atto in sede di presentazione del mod. 770 e gli ha rilasciato regolare CUD.

Il ricorrente presenta istanza per autotutela evidenziando di essere iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) dal 09.11.87, ma l'Ufficio respinge ritenendo che egli abbia in Italia significativi e duraturi rapporti di lavoro.

Il contribuente ricorre alla CTP di Genova, chiede l'annullamento dell'atto opposto, ed eccepisce:

- 1- Che deve essergli consentito di dimostrare nei fatti che egli risiede all'estero e che non conserva residenza fiscale in Italia;
- 2- Che effettivamente risiede nel Principato di Monaco, come da documentazione agli atti;
- 3- Che in tale Stato oltre che ad avere residenza è anche titolare di utenze domestiche, di assistenza sanitaria, di rapporti bancari;
- 4- Che in tale Stato svolge rapporto continuativo di lavoro alle dipendenze della società E [REDACTED] s.a.m.;
- 5- Che in Italia non ha rapporti familiari, e che quelli di lavoro con C [REDACTED] non richiedono presenza temporalmente significativa durante l'anno, contemplando per lo più lavoro all'estero (Croazia).

Con successiva memoria produce giurisprudenza asseritamente favorevole.

L'Ufficio insiste nelle proprie tesi, evidenziando inoltre che la moglie non risulta separata e risiede in Italia in appartamento di proprietà del contribuente.

La CTP respinge, sul presupposto che il contribuente non abbia provato sufficientemente la residenza all'estero in relazione alla esistenza di domicilio fiscale in Italia, ove intrattiene regolari rapporti quali stipula di contratti assicurativi e patrimoniali e il lavoro dipendente a favore di C [REDACTED]. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese.

Successivamente il contribuente presenta appello presso questa CTR, insistendo sul fatto che i primi giudici non avrebbero approfondito sufficientemente le tesi difensive e le prove offerte; insiste in particolare sul fatto:

<<che da tempo risulta iscritto all'AIRE e che gli elementi di prova della effettiva residenza all'estero dallo stesso forniti debbono essere valutati compiutamente; li ripercorre tutti come in primo grado; aggiunge di essere iscritto al locale Yacht Club e all'Automobil Club di Monaco, nonché di essere stato insignito dell'onorificenza del cavalierato per servizi resi al Principato all'estero. Precisa di essere proprietario di due autovetture immatricolate in Monaco;

<<che l'appartamento dallo stesso posseduto in Italia è sì abitato dalla moglie ivi residente, ma che sussiste separazione di fatto non formalizzata;

<<che nel 2004 ha svolto attività lavorativa per C [REDACTED] esclusivamente in Croazia, come risulta dal CUD 2005, e quindi non in Italia.

<<che l'incarico presso C [REDACTED] richiedeva attività minima in Italia, consistendo prevalentemente nella conclusione e controllo di contratti all'estero. Che l'attività era resa dunque all'estero;

<< che la sede principale dei propri affari e relazioni personali era nel 2004 in Monaco e non certamente in Italia;



(segue)

Chiede ritenersi provate le sue asserzioni e conseguentemente annullarsi l'avviso.

L'Ufficio insiste per la fondatezza delle proprie tesi, rilevando in particolare:

>>che il contribuente è proprietario di immobile in Italia, ove risiede la moglie che non risulta separata se non sulla base di una semplice dichiarazione rilasciata da essa stessa; che in Italia risiede anche la figlia, con la quale l'anno successivo, 2005, il contribuente ha acquistato altro immobile in Italia;

>>che nella società C [redacted] rivestiva la carica di amministratore e legale rappresentante, per cui non è immaginabile che la sua presenza fosse così sporadica in sede;

>>che la residenza in Monaco è dimostrata solo formalmente, mentre non lo è sufficientemente in ordine alla prevalenza dei rapporti reddituali intercorrenti con lo Stato estero.

>>che dalla dichiarazione della società E [redacted] di Monaco si desume solo che la stessa è di proprietà di famiglia del contribuente, e che nella stessa ricopre la carica di amministratore unitamente a F [redacted] Z [redacted]

>>Che la stipula di numerosi contratti assicurativi in Italia mal si concilia con la presenza asseritamente sporadica in Italia.

Chiede conferma della sentenza di primo grado.

Si procede a udienza pubblica, nella quale le parti insistono come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, Letti gli atti e udite le parti, ritiene non fondati i motivi di impugnazione.

La Commissione osserva:

>>1 Il contribuente nei punti A),B),C),D dell'appello elenca le prove ritenute idonee a contestare l'assunto dei primi giudici che hanno ritenuto indimostrata la residenza in Montecarlo; sul punto, la Commissione osserva che il convincimento dei primi giudici è fondato su due motivi: principalmente sul fatto che il centro prevalente di interesse rilevante ai fini fiscali è stato ritenuto sussistente in Italia; "inoltre", il ricorrente non avrebbe prodotto prove certe e idonee a dimostrare la residenza all'estero. Dunque, tale aspetto non è considerato come fondamento principale del convincimento: quest'ultimo è basato essenzialmente sul fatto che il centro prevalente di interessi fosse in Italia, e solo a rafforzamento ("inoltre") viene considerato l'aspetto della residenza;

>>2 Le tesi difensive sono espresse come di seguito sinteticamente riportate:

* Parte privata espone: il centro degli interessi economici e sociali del contribuente deve essere riconosciuto nel Principato, giacché: a) vi risiede in immobile di proprietà; b) gode ivi dell'assistenza medico-sanitaria; c) usufruisce ivi di utenze domestiche attestanti consumi costanti; d) ha acceso ivi due C.C. bancari; e) è amministratore delegato della soc. E [redacted] avente sede nel Principato; f) non ha particolari legami in Italia, atteso che l'appartamento di cui è proprietario è abitato dalla moglie separata di fatto, la carica rivestita in C [redacted] è di scarsa rilevanza viste le piccole dimensioni della società stessa, le polizze sono state stipulate per il predetto appartamento e a tutela delle responsabilità derivanti dalla carica di amministratore C [redacted], le rimesse di denaro al coniuge sono di non rilevante entità, non è iscritto ad alcun circolo o associazione italiana, è invece iscritto a numerosi e prestigiosi circoli in Montecarlo ed è stato ivi insignito del titolo di cavaliere, le due auto possedute sono immatricolate in Montecarlo.

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012 ore 09:





(segue)

** L'Ufficio espone: I legami affettivi (moglie e figlia) risiedono in Italia; la moglie (per la quale non esiste alcun provvedimento che attesti la separazione) risiede in Italia nello stesso indirizzo presso il quale il ricorrente ha individuato il proprio domicilio fiscale con la dichiarazione dei redditi; il contribuente non era solo dipendente di C██████████, ma ne era amministratore/legale rappresentante ed ora ne è liquidatore; esistono numerosi contratti di assicurazione stipulati dal contribuente in Italia; l'art. 2 comma 2bis del TUIR –applicabile nella fattispecie essendo il Principato inserito tra i Paesi aventi regime fiscale privilegiato- prevede che i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe si considerano residenti (quali soggetti passivi di imposta) fino a prova contraria, che deve quindi essere offerta dal contribuente; le prove offerte non testimoniano l'esistenza di centro prevalente di interessi famigliari ed economici presso il Principato;

>>3 Quanto alla residenza nel Principato, la Commissione ritiene che effettivamente le prove offerte dal contribuente (come integrate ed esplicitate in questo grado di giudizio) siano indicative dell'aver stabilito la propria residenza anagrafica in Montecarlo; ma è da ritenere che tale aspetto debba essere valutato in relazione alla sussistenza di prevalente centro di interessi in Italia: dal quadro normativo desumibile dalla normativa (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2) risulta (Cass. n. 13803/01; 10179/03) che il legislatore ha individuato tre criteri alternativi di collegamento territoriale per disciplinare l'esercizio della "sovranità fiscale":

a) il criterio della residenza (in Italia), in forza del quale il reddito mondiale del residente deve essere tassato in Italia, salvo le deroghe espressamente previste; questo criterio non è applicabile alla fattispecie, atteso che la residenza formale all'estero è da ritenere provata.

b) il criterio della territorialità del reddito prodotto, in forza del quale il reddito viene tassato nel luogo di produzione; questo –posto che si dia credito alle affermazioni di parte suffragate dai dati riportati nel CUD rilasciato da C██████████ è di fatto la Croazia; ma nemmeno questo criterio è applicabile alla fattispecie, atteso che quando il datore di lavoro risiede in Stato diverso da quello in cui il reddito è prodotto, i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, se l'onere della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore abbia nell'altro Stato (v. Cass., 19/1/2009, n. 1138); e in questo caso non risulta che la soc. C██████████ di Genova abbia sedi in Croazia.

c) il criterio della origine del reddito, in forza del quale la tassazione avviene sulla base della nazionalità dell'ente pagatore (v. Cass., 13/2/2009, n. 3556), come nel caso in esame.

>>4 Le proprietà immobiliari in Italia –ancorché in uso a parenti del contribuente- debbono essere dichiarate, e sono, unitamente ai contratti assicurativi stipulati in tale Paese e ai redditi (tra l'altro di ammontare non irrilevante) certificati da CUD, indicative di consistente centro di interesse economico, da ritenere prevalente in assenza di diversa prova.

>>6 Alle considerazioni di cui al punto precedente viene opposta prova valida solo in ordine alla residenza all'estero del contribuente, ma limitatamente agli aspetti dei rapporti sociali e assistenziali (prova peraltro debole per quest'ultimo aspetto: va rilevato che tutte le certificazioni mediche prodotte sono relative a periodi diversi dall'annualità 2004); nulla viene validamente provato, per contro, in ordine alla consistenza economica del centro di interesse nel Principato, ovvero redditi tali da dimostrare prevalenza di tale centro di interesse rispetto a

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09:



h
Jr



(segue)

quello esistente in Italia. Al di là della esistenza di cariche nella società E [redacted] e di titoli più o meno onorifici, nessuna indicazione è offerta in merito ai redditi prodotti, percepiti e dichiarati nel Principato. La dichiarazione 12.8.2009 di E [redacted] attesta solo che è amministratore delegato, che il capitale sociale è di 560.000,00€, che ha compiuto funzioni amministrative e operative per le quali la sua presenza in Monaco era necessaria ("pour lesquelles sa presence à Monaco était nécessaire": la traduzione italiana prodotta, non giurata, dal testo francese riporta ottimisticamente "presenza abituale"). Per contro, i prospetti della genovese C [redacted] per l'INPS indicano costante presenza mensile lavorativa di 26 gg., e dal CUD 2005 per il 2004 non risulta effettuata ritenuta fiscale alcuna, né il contribuente dimostra che il reddito sia stato dichiarato presso il Principato o altrove.

Tanto ritenuto e considerato, la Commissione è dell'avviso che il reddito da lavoro dipendente risultante dal CUD rilasciato nel 2005 per il 2004 da C [redacted] SCARL di Genova debba essere inserito nella dichiarazione dei redditi; conseguentemente, l'appello del contribuente va rigettato. La effettiva controvertibilità della questione in relazione alle ulteriori prove offerte in appello costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello del contribuente.

Spese compensate per questo grado di giudizio.

Così deciso in Genova il 23 gennaio 2012

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 2073/10

UDIENZA DEL

23/01/2012

ore 09: